



COMUNE DI MUGGIA

PROVINCIA DI TRIESTE

SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE

MUGGIA, 21 Aprile 2015

Prot. n° 0008962/2015
Da citare sempre nella risposta

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Disciplina per la bruciatura del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, patate o ripuliture in loco.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile;

tenuto conto che

- il Comune di Muggia ha una spiccata vocazione agricola, con presenza principalmente di vigneti ed uliveti;
- che tali colture subiscono periodicamente delle potature con produzione significativa di residui quali ramaglie o porzioni di rami in genere;
- la pratica di abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta una consuetudine consolidata al fine del reimpiego delle ceneri come sostanze concimanti o ammendanti;

Visto l'art. 59 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";

VISTO l'art. 1 della Legge regionale 18 febbraio 1977 n. 8 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi", che prevede l'assoggettamento alle disposizioni della norma di tutti i terreni, purché compresi nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, fatta eccezione per:

- a) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose ed a lavorazioni annuali;
- b) i centri abitati,
- c) le zone industriali;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Codice dell'Ambiente";

VISTO l'art. 14, comma 8, lett. b) della legge 11 agosto 2014 n. 116 (Decreto competitività) di conversione del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 di aggiunta del comma 6-bis all'art. 182 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il parere preventivo della Prefettura di Trieste;

RENDE NOTO

Che nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentita la bruciatura di materiale agricolo e forestale prodotto in loco, derivante da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri* (metri cubi) per ettaro (10.000 metri quadrati).

* un metro stero è un'unità di misura di volume utilizzata per il legname impilato ed equivale ad un metro cubo comprensivo degli interstizi vuoti

Il responsabile delle operazioni di bruciatura dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona/gruppi responsabile presente sul posto;
- per l'accensione non devono essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun tipo;
- le dimensioni del fuoco devono essere le più piccole possibili e in ogni caso devono essere limitate sia per quanto riguarda l'altezza delle fiamme che la produzione di fumo;
- in prossimità del fuoco, il responsabile deve disporre di una riserva d'acqua adeguata, per spegnere il fuoco se necessario;
- al completamento della bruciatura le ceneri e braci devono essere completamente spente;
- il fuoco può essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore di luce;
- l'area circostante il fuoco deve essere pulita e sgombrata di materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale delle fiamme;
- deve essere osservata una adeguata distanza di sicurezza dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e qualsiasi altro elemento pericoloso, intendendo per adeguata distanza, una zona di terreno disposta internamente all'area occupata dal materiale che si vuole bruciare. E' opportuno pertanto che la zona interessata dalla bruciatura, prima di procedere all'accensione del fuoco, venga bonificata da ogni eventuale sterpaglia che si trovi fuori dal cumulo;
- i prodotti della combustione ed in particolare i fumi, non devono interferire o creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- in ogni caso le operazioni di cui sopra devono essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
- la bruciatura potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura finalizzato al reimpiego delle ceneri come sostanze concimanti o ammendanti;
- **prima di ogni singola accensione dovrà essere data comunicazione telefonica al centro operativo della Protezione Civile di Palmanova al numero verde 800500300**
- **l'inizio e la fine delle operazioni di bruciatura dovranno essere comunicate dal responsabile al Comando dei Vigili del Fuoco attraverso il numero telefonico 115;**
- **s'invita coloro che avessero necessità di bruciare sterpaglia a contattare la Stazione Forestale di Trieste che valuterà se l'attività in base a luogo e natura del materiale bruciato, debba essere autorizzata.**
- l'Amministrazione comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità in merito,

AVVERTE

che limitatamente alle sole zone sottoposte al Piano Regionale antincendio nei periodi di massima pericolosità, così come definiti dalla Regione, vige sempre il divieto di abbruciamento nel periodo dal 1 Novembre al 30 Aprile (legge regionale 8/1977, art. 7, comma 1);

che la bruciatura non deve essere effettuata in tutti i casi in cui il Comune o le altre Amministrazioni competenti in materia, vietino con proprio provvedimento la combustione all'aperto, ad es. per avverse condizioni atmosferiche, o per situazioni ambientali sfavorevoli e comunque in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana;

che in caso di bruciatura diversa dal materiale agricolo e forestale prodotto in loco derivante dagli sfalci, potature o ripuliture, si potrà procedere nei confronti del responsabile per la violazione alla normativa vigente in materia di smaltimento illecito di rifiuti, ai sensi dell'art. 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

che al responsabile, qualora avesse eseguito la bruciatura non rispettando le condizioni previste nel presente avviso, verrà applicata la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 in applicazione della procedura di cui all'art. 16 e succ. della legge 24 novembre 1981, n. 869;

che la combustione di materiali inquinati o comunque di rifiuti in genere è un reato penale (art. 256 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

che nelle zone boschive, nonché in tutte le zone assoggettate alla Legge Regionale 18 febbraio 1977, n. 8, per eseguire operazioni di bruciatura devono essere rispettati gli adempimenti previsti nel relativo Piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi, dando apposita comunicazione alla Stazione Forestale di Trieste, via di Basovizza 30/3 tel. 040-214515 fax 040-1313498 e-mail sf.trieste@regione.fvg.it

DISPONE

Che copia del presente avviso venga trasmessa al Servizio LL.PP., Sviluppo Energetico Ecologia Ambientale, alla Prefettura di Trieste, alla sala operativa della Protezione Civile di Palmanova, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, alla Stazione Forestale di San Dorligo della Valle (Dolina), alla Stazione Carabinieri di Muggia, al Commissariato della Polizia di Stato di Muggia (TS).

Che il presente atto venga pubblicato sul sito internet ed all'Albo Pretorio del Comune

Il Sindaco
Dott. Nerio Nesladek

